DISPOSIZIONI PROVVISORIE INTORNO ALL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 3

E' derogato alle leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia in quanto siano contrarie alle presenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addi' 3 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

G. Pisanelli.

Versione in vigore dal 18 marzo 1864, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni provvisorie intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale
Estremi	Legge 3 marzo 1864, n. 1695
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1864

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-provvisorie-intorno-all-arresto-personale-in-materia/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it